



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA  
DICIASSETTESIMA LEGISLATURA

Cagliari, 29 SET. 2025

All'Onorevole Presidente  
della Quinta Commissione

SEDE

Il Documento  
di iniziativa della **Giunta regionale**

Oggetto: **Richiesta di parere n. 89**

concernente:

*“Aiuti alle imprese agricole con allevamento ovino e caprino per i danni causati nel corso dell'anno 2024 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) nel territorio della Regione Sardegna. Legge regionale 12 dicembre 2022, n. 22, art. 1, comma 10, legge regionale 8 maggio 2025, n. 12, art. 4, comma 23 e legge regionale 11 settembre 2025, n. 24, articolo 11, comma 5. Stanziamento complessivo di risorse dal bilancio regionale 2025 di euro 25.964.152. Istituzione dell'aiuto e approvazione delle direttive di attuazione.”*

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del Regolamento interno del Consiglio regionale trasmetto, con preghiera di sottoporlo all'esame della Commissione presieduta dalla S.V. Onorevole, l'atto di cui all'oggetto.

IL PRESIDENTE

*Giampietro Comandini*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA  
PRESIDENZA

01-01-00 - Direzione Generale della Presidenza

Consiglio regionale della Sardegna  
e p.c. 06-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato  
dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale

**Oggetto:** **48/39 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 17.9.2025 concernente Aiuti alle imprese agricole con allevamento ovino e caprino per i danni causati nel corso dell'anno 2024 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) nel territorio della Regione Sardegna. Legge regionale 12 dicembre 2022, n. 22, art. 1, comma 10, legge regionale 8 maggio 2025, n. 12, art. 4, comma 23 e legge regionale 11 settembre 2025, n. 24, articolo 11, comma 5. Stanziamento complessivo di risorse dal bilancio regionale 2025 di euro 25.964.152. Istituzione dell'aiuto e approvazione delle direttive di attuazione.**

Si trasmette in allegato, per l'esame della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'art. 16-ter, comma 5, della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13, la deliberazione n. 48/39, relativa all'argomento in oggetto, adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 17 settembre 2025.

**La Presidente**

Alessandra Todde

**Siglato da :**

LOREDANA VERAMESSA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 48/39 DEL 17.09.2025

---

**Oggetto:** Aiuti alle imprese agricole con allevamento ovino e caprino per i danni causati nel corso dell'anno 2024 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) nel territorio della Regione Sardegna. Legge regionale 12 dicembre 2022, n. 22, art. 1, comma 10, legge regionale 8 maggio 2025, n. 12, art. 4, comma 23 e legge regionale 11 settembre 2025, n. 24, articolo 11, comma 5. Stanziamento complessivo di risorse dal bilancio regionale 2025 di euro 25.964.152. Istituzione dell'aiuto e approvazione delle direttive di attuazione.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale rappresenta alla Giunta regionale la preoccupante recrudescenza della febbre catarrale degli ovini e dei caprini che ha interessato gran parte del territorio regionale nell'anno 2024.

L'Assessore informa che i rilievi epidemiologici condotti hanno confermato un aumento esponenziale della circolazione virale, con un picco nel periodo estivo. Le temperature elevate hanno facilitato la proliferazione dei vettori, in particolare gli insetti del genere Culicoides, vanificando in parte le misure di contrasto messe in atto, come la profilassi vaccinale e la lotta all'insetto vettore. Questa nuova ondata di infezioni ha colpito duramente gli allevamenti ovicaprini sardi, causando ingenti danni economici agli allevatori, tra cui la perdita di animali, l'aborto dei feti e la conseguente interruzione della produzione di latte.

L'Assessore specifica che i dati epidemici registrati dall'Osservatorio epidemiologico veterinario regionale fanno registrare nell'anno 2024, per il sistema zootecnico regionale, 4.765 focolai attivi, mentre su un totale di 1.448.109 capi, 218.271 sono risultati positivi al virus, 196.260 hanno sviluppato sintomi clinici e 78.091 sono deceduti.

Alla luce di quanto esposto e considerata la grave crisi sanitaria ed economica che sta colpendo il settore ovi-caprino, l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale propone l'attivazione di un intervento finalizzato a indennizzare gli imprenditori per i danni subiti a causa della diffusione della malattia nel corso del 2024.

L'Assessore, a tale proposito, ricorda che, con la deliberazione n. 42/47 del 6.11.2024, è stato istituito il Tavolo tecnico congiunto avente il compito di monitorare l'evoluzione della malattia e coordinare gli interventi necessari per definire le misure di prevenzione e profilassi, individuare il fabbisogno finanziario e stabilire i parametri di aiuto da riconoscere alle aziende colpite.



L'Assessore evidenzia che il sopracitato Tavolo tecnico ha effettuato le necessarie valutazioni e stime, portando a quantificare i seguenti indennizzi forfettari relativamente agli animali deceduti a seguito della malattia:

- 300 €/capo per gli animali iscritti al libro genealogico;
- 210 €/capo per gli animali non iscritti al libro genealogico.

Inoltre, per compensare il calo della redditività delle aziende, il Tavolo ha ritenuto congruo un indennizzo forfettario di 8 €/capo per ogni animale presente alla data di apertura del focolaio.

Sul numero dei capi, certificati dalle ASL competenti per territorio, utilizzato per calcolare gli indennizzi si applica una riduzione del 10%, al fine di escludere gli animali improduttivi.

Sulla base dei parametri definiti dal Tavolo tecnico, il fabbisogno finanziario complessivo necessario a garantire il ristoro di tutte le aziende colpite, sulla base dei dati disponibili, è stimato in euro 25.599.244,80

L'Assessore ricorda che, con l'approvazione della legge regionale 12 dicembre 2022, n. 22, è stata autorizzata la spesa di euro 15.000.000, per la concessione di aiuti in favore delle aziende danneggiate da epizoozie e dichiarate sede di focolaio dall'autorità sanitaria. Tali risorse sono state impegnate dal Servizio competitività delle aziende agricole, con la determinazione n. 1244 del 23.12.2022, e successivamente liquidate in favore dell'Agenzia regionale LAORE Sardegna, con la determinazione n. 73 del 31.1.2023.

Le somme autorizzate con la suddetta legge sono state in grado di garantire gli aiuti necessari volti ad indennizzare le aziende colpite dall'epidemia di blue tongue negli anni 2021, 2022 e 2023. A fronte delle risorse spese, sono rimaste nella disponibilità dell'Agenzia LAORE Sardegna economie di bilancio pari ad euro 12.314.152. Tali risorse possono essere utilizzate per indennizzare le aziende rispetto all'epidemia dell'anno 2024.

L'Assessore prosegue facendo rilevare che, ad integrazione delle somme sopra richiamate, con la legge regionale 8 maggio 2025, n. 12, articolo 4, comma 23, è stata autorizzata un'ulteriore spesa destinata al ristoro dei danni da eventi calamitosi, da eccezionali avversità atmosferiche e per epizoozie e malattie vegetali pari a euro 12.000.000. Con la deliberazione della Giunta regionale n. 31/15 del 11.6.2025, tali risorse sono state destinate in via esclusiva al sostegno del comparto



zootecnico al fine di coprire il fabbisogno economico connesso all'attivazione degli indennizzi a favore delle aziende agricole danneggiate dagli effetti dell'epidemia di blue tongue. Le risorse sono già state trasferite all'Agenzia LAORE.

Infine, l'Assessore ricorda alla Giunta regionale che il comma 5, dell'articolo 11, della legge regionale 11 settembre 2025, n. 24, al fine di integrare le risorse destinate agli aiuti per il ristoro delle aziende agricole del comparto zootecnico danneggiate nell'annualità 2024 dalla recrudescenza del virus della febbre catarrale degli ovini, autorizza l'Agenzia LAORE ad utilizzare le economie presenti nel proprio bilancio, destinate alle medesime finalità, per un importo pari a euro 1.650.000. La dotazione finanziaria complessiva per l'attivazione degli indennizzi relativi alla diffusione della febbre catarrale degli ovini nell'anno 2024 ammonta pertanto a euro 25.964.152.

L'Assessore prosegue segnalando che l'aiuto rientra nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 2022/2472 del 14 dicembre 2022 della Commissione (GUUE L 327/1 del 21.12.2022), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e consente, tra l'altro, la comunicazione, in esenzione, di aiuti per compensare i danni causati da epizootie (art. 26).

L'Assessore ritiene altresì opportuno, al fine di disciplinare l'attuazione, approvare le direttive di attuazione allegate alla presente deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale.

L'Assessore riferisce che, sulla base delle competenze attribuite alle agenzie agricole dall'art. 37 della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, l'intervento sarà gestito dall'Agenzia LAORE Sardegna. Tale Agenzia viene pertanto individuata quale soggetto concedente ai sensi del D.M. 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni).

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, dopo quanto esposto, propone alla Giunta di:

- a) istituire un aiuto per indennizzare le imprese agricole che hanno subito i danni a causa della diffusione della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) nel corso dell'anno 2024, dando atto che l'importo complessivo stanziato risulta essere pari ad euro 25.964.152;
- b) approvare le direttive di attuazione dell'intervento relativo al regime di aiuto per ristorare le imprese agricole dai danni subiti della diffusione della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue), allegate alla presente deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale;



- c) dare mandato all'Agenzia LAORE Sardegna, in base a quanto previsto dall'art. 15, lett. i), della legge regionale n. 13/2006 e dall'art. 37 della legge regionale n. 17/2021, affinché curi l'intervento, sulla base della presente deliberazione e delle direttive di attuazione allegate;
- d) trasmettere il regime di aiuti alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 11 e dell'art. 26 del Regolamento (UE) n. 2022/2472, entro i limiti previsti;
- e) dare mandato all'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale di adottare eventuali ulteriori disposizioni mediante provvedimento proprio in merito alla presente deliberazione;
- f) inviare la presente deliberazione al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente per materia, ai sensi dell'art. 16-ter, comma 5, della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

#### **DELIBERA**

- di istituire un aiuto per indennizzare le imprese agricole che hanno subito i danni a causa della diffusione della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) nel corso dell'anno 2024, dando atto che l'importo complessivo stanziato risulta essere pari ad euro 25.964.152;
- di approvare le direttive di attuazione dell'intervento relativo al regime di aiuto per ristorare le imprese agricole dai danni subiti della diffusione della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue), allegate alla presente deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato all'Agenzia LAORE Sardegna, in base a quanto previsto dall'art. 15, lett. i), della legge regionale n. 13/2006 e dall'art. 37 della legge regionale n. 17/2021, affinché curi l'intervento, sulla base della presente deliberazione e delle direttive di attuazione allegate;
- di trasmettere il regime di aiuti alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 11 e dell'art. 26 del Regolamento (UE) n. 2022/2472, entro i limiti previsti;
- di dare mandato all'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale di adottare eventuali ulteriori disposizioni mediante provvedimento proprio in merito alla presente deliberazione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 48/39  
DEL 17.09.2025

La presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente per materia, ai sensi dell'art. 16-ter, comma 5, della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13.

**Il Direttore Generale**

Giovanni Deiana

**La Presidente**

Alessandra Todde



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Allegato alla Delib.G.R. n. 48/39 del 17.9.2025**

**Aiuti alle imprese agricole con allevamento ovino e caprino per i danni causati nel corso dell'anno 2024 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) nel territorio della Regione Sardegna.**

**L.R. 12 dicembre 2022, n. 22, art. 1, comma 10; L.R. 8 maggio 2025, n. 12, articolo 4, comma 23 e L.R. 11 settembre 2025, n. 24, articolo 11, comma 5.**

**Stanziamiento complessivo di risorse dal bilancio regionale 2025 di euro 25.964.152.**

**Istituzione dell'aiuto e approvazione delle direttive di attuazione.**

### **Direttive di attuazione**

#### **1. Obiettivi generali**

L'intervento è finalizzato all'indennizzo delle aziende zootecniche del comparto ovino e caprino, interessate dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini nel corso dell'anno 2024, che hanno subito perdite di capi e di redditività.

L'aiuto è finalizzato a indennizzare gli allevatori, ancorché non integralmente, per la perdita dei capi morti in conseguenza della malattia e per la relativa mancata produzione, nonché per i maggiori oneri sanitari e di alimentazione, sostenuti in ragione della diffusione della malattia e dell'applicazione delle misure restrittive richiamate.

#### **2. Finalità e dotazione finanziaria dell'intervento**

La dotazione finanziaria stimata destinata all'attuazione dell'intervento ammonta complessivamente a 25.964.152,00.

#### **3. Regime di aiuto**

Gli aiuti saranno gestiti ed erogati nel rispetto, oltre che della normativa nazionale e regionale, di quanto disposto dal Reg. (UE) n. 2022/2472 della Commissione, all'articolo 26, del "Regolamento di esenzione in materia di aiuti di stato" nel settore agricolo. Gli aiuti sono erogati entro quattro anni dalla data in cui si è verificato l'evento avverso. Il presente regime di aiuto è valido fino al 31.12.2029.

#### **4. Durata**

Il regime di aiuto sarà attuato a seguito dell'avvenuta pubblicazione delle relative informazioni da parte della Commissione Europea sul suo sito Web, come indicato all'articolo 9, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 2022/2472, fino al 31.12.2029. Il presente regime di aiuto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26 par 6 del Regolamento (UE) 2022/2472, è introdotto entro tre anni dalla data in cui



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

sono stati registrati i costi o le perdite causati dall'epizoozia. Gli aiuti sono erogati entro quattro anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dall'epizoozia.

## **5. Soggetto concedente**

L'Agenzia LAORE Sardegna è individuata quale soggetto attuatore degli interventi. Pertanto, ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni", la stessa Agenzia svolge le funzioni di soggetto concedente. LAORE Sardegna, pertanto, nel rispetto delle presenti direttive, delle norme in materia di procedimento amministrativo di cui alla L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e delle norme comunitarie e nazionali di settore, dovrà provvedere:

- a) alla predisposizione, adozione e pubblicazione dell'avviso, compresa la relativa modulistica per la presentazione delle domande;
- b) alla ricezione ed istruttoria delle domande di indennizzo;
- c) all'adozione dei provvedimenti di concessione e liquidazione, compresa l'esecuzione dei relativi controlli.

## **6. Beneficiari e condizioni di ammissibilità**

Possono beneficiare degli aiuti gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, iscritti nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio, in regola con le disposizioni in materia di identificazione e registrazione degli animali previste dal regolamento (CE) 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 e delle norme nazionali derivate, le cui aziende (PMI) siano state dichiarate dall'Autorità sanitaria sede di focolaio di febbre catarrale nel corso dell'anno 2024 e che abbiano subito perdite direttamente correlate con la diffusione della malattia.

L'indennizzo sarà riconosciuto alle imprese agricole:

- iscritte nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio in data antecedente all'evento che ha interessato l'azienda ed essere vigente alla data di presentazione della domanda di indennizzo ovvero essere esentate da detta iscrizione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge n. 77/1997 (volume di affari annuo inferiore a euro 7.000);
- iscritte all'Anagrafe delle imprese agricole (SIAN) e attive nella produzione agricola primaria al momento della presentazione della domanda e fino all'erogazione dell'indennizzo, ovvero alla conclusione del procedimento, anche se subentranti in data successiva all'evento nel caso si tratti di modifiche di titolarità limitatamente ai casi: a) di modifica della titolarità dell'impresa intervenuta nell'ambito familiare entro il secondo grado di parentela; b) nonché di imprese che, a seguito di trasformazione societaria abbiano mantenuto, in continuità, la medesima rappresentanza legale o titolarità della conduzione aziendale in qualità di socio, nonché la continuità operativa ed economica anche parziale dell'attività.

Si precisa che il fascicolo dovrà essere aggiornato al 2025 e che, in difetto, non sarà possibile



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

proseguire con la compilazione della domanda;

L'indennizzo è concesso a condizione che le aziende abbiano applicato le misure imposte per impedire la diffusione della malattia e il rispetto degli obblighi di cui al Reg. (CE) 2016/429 del 09.03.2016, relativo alle malattie trasmissibili.

Conformemente all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 2022/2472, comma 5, dagli aiuti di cui al presente provvedimento sono escluse le imprese in difficoltà, ai sensi dell'art. 2, punto (59) del Regolamento (UE) n. 2022/2472, fatta eccezione per le previsioni disposte dall'articolo 1, comma 5, lettera h, punto i, dello stesso regolamento.

Ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 2022/2472, comma 4, non possono essere disposti pagamenti di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Gli animali devono essere detenuti nel rispetto degli obblighi di cui al Reg. (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale.

## **7. Interventi finanziabili**

L'indennizzo forfettario viene erogato a capo nella misura di:

- 300 €/capo morto per gli animali iscritti al libro genealogico;
- 210 €/capo morto per gli animali non iscritti al libro genealogico;
- 8 €/capo, da applicare per ogni capo adulto presente in azienda alla data dell'apertura del focolaio.

Sul numero dei capi, certificato dalle ASL competenti per territorio, utilizzato per calcolare gli indennizzi si applica una riduzione del 10%, al fine di escludere gli animali improduttivi.

Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili, sono limitati al 100% dei costi ammissibili a norma del comma 15, dell'art. 26, del Reg. UE n. 2022/2472 pubblicato sulla GU L 327 del 21.12.2022)

Dalla compensazione vengono detratti tutti i costi non direttamente collegati alle epizootie che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario.

Gli aiuti non possono riguardare misure per le quali la legislazione unionale stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari.

Non sono concessi aiuti individuali ove sia stabilito che l'epizootia sia stata causata deliberatamente dal beneficiario o sono la conseguenza della sua negligenza.

Gli aiuti di cui al presente decreto sono cumulabili con altri aiuti di Stato e con aiuti de minimis unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

elevato applicabile agli aiuti in questione in base al regolamento (UE) 2022/2472.

## **8. Presentazione delle domande di aiuto**

Hanno titolo a presentare la domanda di indennizzo il proprietario o il detentore degli animali. Qualora il richiedente sia esclusivamente detentore, la domanda deve essere corredata da una dichiarazione del proprietario che autorizzi la presentazione della richiesta e il ricevimento del pagamento.

La domanda deve essere inoltrata all'Agenzia regionale LAORE Sardegna a partire dalla data che sarà stabilita con specifico avviso.

Le domande di indennizzo dovranno contenere la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal richiedente, a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti previsti dalla presente Direttiva,

L'Agenzia medesima dovrà provvedere:

- alla verifica della completezza delle domande presentate e della sussistenza dei requisiti di ammissibilità;
- all'adozione dei provvedimenti di concessione e liquidazione sulla base dei parametri stabiliti dalla Regione;
- alla verifica della regolarità contributiva, se previsto dal quadro normativo vigente;
- alla registrazione dell'aiuto sul Registro nazionale degli aiuti di cui al successivo punto 9.

Qualora LAORE Sardegna accerti la sussistenza di false dichiarazioni, rese per negligenza grave ovvero dolosa, dovrà escludere l'istante dal contributo, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Eseguiti tutti i pagamenti, eventuali somme residue dovranno essere riversate nei competenti capitoli in entrata del bilancio regionale, con le modalità che saranno indicate dal Servizio competente.

## **9. Istruttoria, liquidazione e controllo delle domande di indennizzo**

Nell'ambito delle procedure in materia di controlli, l'Agenzia LAORE, previa consultazione dei dati presenti presso il SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e della BDN, su tutte le domande presentate dagli operatori effettuerà un controllo tecnico-amministrativo teso a verificarne la completezza e ad accertare le condizioni di ammissibilità della richiesta.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, saranno oggetto dei suddetti controlli i seguenti aspetti:

- la correttezza e completezza documentale;
- la rispondenza, per quanto possibile, dei dati e delle dichiarazioni con le informazioni ottenute presso banche dati di altre amministrazioni, anche a seguito dei controlli incrociati;
- la corresponsione di altri pagamenti ricevuti, al fine delle necessarie riduzioni dell'aiuto;
- la regolarità contributiva aziendale, in fase di liquidazione dell'aiuto, ai sensi della normativa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

vigente;

- la compatibilità della domanda con la normativa vigente in materia di aiuti di stato;
- l'assenza di motivi di esclusione evidenziati dal bando.

L'Agenzia LAORE provvederà, alla predisposizione di una o più relazioni istruttorie ai fini dell'adozione, da parte del dirigente competente, del provvedimento di concessione o di diniego dell'indennizzo. Il provvedimento di concessione sarà adottato solo a seguito dell'adempimento degli obblighi di registrazione e verifica degli aiuti sul Registro SIAN e sul Registro Nazionale degli Aiuti (RNA). Alla liquidazione degli aiuti si potrà provvedere anche mediante l'adozione di uno o più provvedimenti cumulativi. Il provvedimento di liquidazione sarà adottato previa verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ove previsto dalla normativa vigente. In caso di irregolarità contributive accertate a seguito delle verifiche, si procederà all'attivazione della procedura di intervento sostitutivo, così come previsto dall'art. 4, D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

I controlli saranno effettuati su un campione non inferiore al 5% delle istanze. Il campione sarà estratto con cadenza periodica, includendo le istanze pervenute nel relativo arco temporale di riferimento. Nel caso in cui dai controlli risultassero irregolarità, si procederà con i conseguenti adempimenti di competenza, che possono includere il recupero delle risorse erogate maggiorate degli interessi legali nonché, ove necessario, eventuali segnalazioni alle autorità competenti.

## **10. Trasparenza**

La Regione si impegna a rispettare gli obblighi di comunicazione previsti, tramite la pubblicazione delle informazioni sintetiche e del testo integrale del presente regime e di tutte le altre informazioni, indicate all'art. 9, paragrafo 1, del medesimo Regolamento (UE) n. 2022/2472 nel sito web regionale <http://www.regione.sardegna.it/regione/giunta/delibere.html> e nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN. La Regione si impegna, inoltre, a rispettare tutte le altre disposizioni in tema di pubblicazione e informazione presenti all'art. 9 del Regolamento (UE) n. 2022/2472, ed in particolare ai paragrafi 1, 3 e 4 di detto articolo. Le informazioni relative al regime sono disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.

## **11. Disposizioni finali**

L'Agenzia LAORE, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., provvederà alla nomina del responsabile del procedimento, alle comunicazioni obbligatorie in materia di avvio e durata del procedimento amministrativo, all'individuazione del soggetto avente le funzioni ex lege del potere sostitutivo e alle comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 7 della citata legge.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si farà riferimento alle norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali per gli aiuti alle aziende agricole.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

### **Presenze seduta Giunta Regionale del 17 settembre 2025**

**Presiede:** Alessandra Todde e, in sua assenza, il Vicepresidente Giuseppe Meloni dalla deliberazione n. 57 alla fine della seduta.

#### **Sono presenti gli assessori:**

Affari generali, personale e riforma della regione	Mariaelena Motzo
Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio	Giuseppe Meloni
Enti locali, finanze ed urbanistica	Francesco Spanedda
Difesa dell'ambiente	Rosanna Laconi
Agricoltura e riforma agro-pastorale	Gian Franco Satta
Turismo, artigianato e commercio	Angelo Francesco Cuccureddu
Lavori pubblici	Antonio Piu
Industria	Emanuele Cani
Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Desiré Alma Manca
Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Ilaria Portas
Igiene e sanità e assistenza sociale	Armando Bartolazzi
Trasporti	Barbara Manca
<b>Assiste il Direttore Generale</b>	Giovanni Deiana
<b>Il Segretario generale della Regione</b>	Eugenio Annicchiarico



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Segreteria della Giunta**

Loredana Veramessa

Partecipano in videoconferenza:

L'Assessore Antonio Piu

L'Assessore Desiré Alma Manca

L'Assessore Barbara Manca

L'Assessore Emanuele Cani

Il Direttore della Presidenza Giovanni Deiana

Il Segretario generale della Regione Eugenio Annicchiarico

Si assenta:

La Presidente della Regione Alessandra Todde dalla deliberazione n. 57 alla fine della seduta

L'Assessore Giuseppe Meloni dalla deliberazione n. 30 alla deliberazione n. 34

L'Assessore Armando Bartolazzi dalla deliberazione n. 36 alla fine della seduta

L'Assessore Emanuele Cani dalla deliberazione n. 1 alla deliberazione n. 31 e dalla deliberazione n. 36 alla fine della seduta

Il Segretario generale della Regione Eugenio Annicchiarico dalla deliberazione n. 41 alla fine della seduta